

# **Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.**

**Legge 12 febbraio 1955, n.77**

## ***Art. 1.***

1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei *protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari*, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura. 2. *La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce* comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale. (1) 3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione. (2) 4. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. (2) (3)

-----

(1) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma dello stesso art. 3-bis.

(2) L'originario terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559.

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

## ***Art. 2.***

*I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.* (1)

-----

(1) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma dello stesso art. 3-bis.

### *Art. 3.*

1. Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio. 2. Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta. 3. Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. (1) 4. Analoga richiesta puo' essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. (1) 5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. (1) 6. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. (1) 7. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave. (1) (2) 8. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157. (1)

-----  
(1) I commi dal terzo all'ultimo sono stati aggiunti dall'art. 12, L. 12 giugno 1973, n. 349. L'attuale art. 3 e' stato cosi' modificato dall'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, a far data dal 16 settembre 1995, in virtu' dell'art. 4 dello stesso decreto. (2) La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

### *Art. 4.*

1. Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'art. 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto. 2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali

medesime. 3. Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime e' raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'art. 3. Di esso la Cancelleria non puo' dare visione ad alcuno. 4. L'altro esemplare e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche. 5. Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utile a fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorita' giudiziaria. 6. L'autorizzazione sara' conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro per l'industria e commercio, il quale regolera' anche la facolta' di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze.

### ***Art. 5.***

Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1.